

Delibera n. 20/2023/FRG

Gruppo consiliare "Tesei Presidente per l'Umbria"



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Acheropita MONDERA

Presidente f.f.

Annalaura LEONI

Prima Referendaria relatrice

Antonino GERACI

Referendario

nella camera di consiglio del 16 marzo 2023

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante l'approvazione del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte, e successive modificazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e s.m.i., in particolare l'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12 e l'art. 2, comma 1, lett. g) relativi, rispettivamente, al controllo esercitato dalle Sezioni regionali della Corte dei conti sui rendiconti di esercizio annuali presentati da ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali e alla riduzione dei costi della politica nelle regioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, pubblicato nella

G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ed in particolare gli allegati A e B recanti, rispettivamente, le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali ed il relativo modello di rendicontazione;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nn. 12/SEZAUT/2013/QMIG e 15/SEZAUT/2013/QMIG;

VISTA la legge della Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24, istitutiva del Collegio regionale dei revisori dei conti ed in particolare l'art. 5, che ha introdotto i commi 4 bis e 4 ter all'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1996;

VISTA la legge della Regione Umbria 27 dicembre 2012, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni di adeguamento al d.l. n. 174/2012, ed in particolare l'allegato A (Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari) ed il successivo Allegato "Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 in corso di conversione in parlamento";

VISTO lo Statuto della Regione Umbria, adottato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, ed in particolare l'art. 52 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale adottato con deliberazione 8 maggio 2007, n. 141 e s.m.i., ed in particolare l'art. 11 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTE la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 89 del 28 novembre 2019 avente ad oggetto la "Costituzione del gruppo consiliare *Tesei Presidente per l'Umbria*";

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 93 del 3 dicembre 2019 avente ad oggetto la "Corresponsione dei contributi ai gruppi consiliari, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 28/2012 e successive modificazioni";

VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 54 del 7 luglio 2022, n. 65 del 24 agosto 2022 e n. 97 del 20 dicembre 2022, relative alla rideterminazione dei contributi per il funzionamento ed il personale dei gruppi consiliari;

VISTO il rendiconto di esercizio dell'anno 2022 del Gruppo consiliare *Tesei Presidente per l'Umbria* della XI legislatura del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria, pervenuto con nota prot. n. 20230001076 del 13 febbraio 2023 (protocollo interno n. 285 di pari data);

VISTE le risultanze della verifica sulla "regolarità contabile della gestione e

sull'utilizzazione dei contributi erogati" al predetto Gruppo consiliare, al 30 settembre 2022, eseguita dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Umbria, di cui al verbale della riunione del 21 novembre 2022 (n. 129) trasmesso unitamente al rendiconto di cui sopra;

VISTE le note prot. n. 344 del 27 febbraio 2023 e prot. n. 440 dell'8 marzo 2023 con le quali il Magistrato istruttore ha assegnato al Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria un termine per regolarizzare la documentazione inviata;

VISTE le note prot. n. 20230001643 del 2 marzo 2023 (prot. interno n. 378 del 3 marzo 2023) e prot. n. 20230001876 del 13 marzo 2023 (prot. interno n. 455 del 14 marzo 2023) con le quali il Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria ha riscontrato le predette richieste;

VISTE le risultanze della verifica condotta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 9 e ss. del d.l. n. 174/2012 e s.m.i.;

VISTA l'ordinanza presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta odierna, tenutasi in videoconferenza;

UDITA la relatrice, Prima Referendaria Annalaura Leoni;

ESPOSIZIONE IN FATTO E VALUTAZIONI DELLA SEZIONE

1. Il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e s.m.i., prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verifichino la regolarità dei rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali di ciascuna Regione.

In particolare l'art. 1, ai commi 9, 10, 11 e 12, disciplina i tempi e le modalità di formazione, approvazione e controllo dei rendiconti che ciascun gruppo è tenuto ad elaborare secondo "linee guida" deliberate dalla Conferenza Stato-Regioni e recepite dal d.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità.

Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del consiglio regionale e deve essere inviato, nel termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso, con apposita delibera. Decorso tale termine, la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto.

E', inoltre, previsto che qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei

conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione inviata a corredo dello stesso non siano conformi alle prescrizioni di legge, la stessa trasmetta, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente del consiglio regionale una comunicazione, affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 26 febbraio-6 marzo 2014, ha ritenuto costituzionalmente compatibile l'impianto normativo di cui al richiamato d.l. n. 174/2012 quanto agli adempimenti richiesti ai Gruppi consiliari ed ai controlli sui rendiconti di esercizio, riconoscendo, al contempo, al Presidente del Consiglio regionale il ruolo di naturale interlocutore della Sezione regionale di controllo nella materia. La pronuncia ha, inoltre, chiarito che *“il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale”*, specificando che *“a tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale”*. La giurisprudenza costituzionale ha, successivamente, più puntualmente definito l'ambito del sindacato della magistratura contabile sui rendiconti dei gruppi consiliari, chiarendo che se tale controllo, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge (sentenze n. 260 del 2016, n. 104 del 2016, n. 263 del 2014).

La Corte costituzionale ha, inoltre, qualificato l'obbligo di restituzione – derivante dalla mancata trasmissione del rendiconto o dalla omessa regolarizzazione dello stesso nei termini, nonché dalla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo – quale *“principio generale delle norme di contabilità pubblica [...] strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai*

gruppi consiliari”, che “discende causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione”. Invero, come chiarito dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte (sent. 5/2015) “correttamente, la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all’ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale”.

2. La Regione Umbria, per adeguare il proprio ordinamento ai principi ed alle disposizioni di cui alla normativa del d.l. n. 174/2012, ha emanato la legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2012 (“Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174”), con allegati Linee guida per l’approvazione del rendiconto di esercizio annuale ed un Modello di rendicontazione, sostanzialmente conformi agli allegati A e B del richiamato d.p.c.m. 21 dicembre 2012.

In particolare, la richiamata legge regionale n. 28/2012, all’art. 5 (“Rendiconto di esercizio annuale”), prevede che:

“1. Ciascun Gruppo consiliare redige un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo il modello comune allegato alla presente legge (Allegato A), nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 1 del d.l. 174/2012 e in conformità al disciplinare interno approvato dall’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa. Il Presidente del Gruppo consiliare dichiara in calce al rendiconto di esercizio annuale, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge ed approva il rendiconto con la sua sottoscrizione.

2. Il rendiconto di esercizio annuale di cui al comma 1 concerne esclusivamente l’impiego dei contributi di cui al presente Titolo compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto. L’originale di tale documentazione è conservato a norma di legge. Al termine della legislatura o in caso di estinzione del Gruppo una copia della documentazione allegata ai rendiconti di esercizio annuali deve essere consegnata all’archivio dell’Assemblea legislativa.

3. Ciascun Gruppo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto di esercizio relativo all’anno precedente e la documentazione a corredo, al Presidente dell’Assemblea legislativa che li invia, non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

4. A fine legislatura, e comunque in caso di estinzione del Gruppo, il rendiconto è predisposto con riferimento al periodo ricompreso fra il 1° gennaio e la data della proclamazione degli eletti per il rinnovo dell’Assemblea legislativa, ovvero quella dell’estinzione del Gruppo. Il cambio di

denominazione del Gruppo o la modificazione della sua composizione non dà luogo ad estinzione del Gruppo e quindi alla conseguente presentazione del rendiconto di esercizio.

5. Il rendiconto previsto al comma 4 e la documentazione a corredo sono trasmessi dal Gruppo, entro trenta giorni, decorrenti dalla fine della legislatura o dall'estinzione del Gruppo stesso, al Presidente dell'Assemblea legislativa, che li invia, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

6. Al rendiconto di cui ai commi 3 e 4 deve essere allegato l'inventario dei beni mobili durevoli dei Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 3."

L'art. 2-ter della medesima legge, ai commi 3 e 4, prevede che *"3. Ad ogni rendiconto di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, viene allegato l'inventario dei beni mobili durevoli di cui al comma 2. 4. Al termine della legislatura, o nel caso di estinzione del Gruppo consiliare, i beni mobili di proprietà dell'Assemblea legislativa previsti al comma 1 e i beni indicati nell'inventario allegato all'ultimo rendiconto di cui all'articolo 5, comma 4, come previsto dal comma 3 del presente articolo, sono riconsegnati dal Gruppo consiliare all'ufficio competente dell'Assemblea legislativa che, previa verifica in contraddittorio con il Presidente del Gruppo, li prende in carico"*.

Gli artt. 2-quater e 2-quinquies disciplinano, poi, l'erogazione e le modalità di utilizzo dei contributi ricevuti dal Gruppo per le attività istituzionali e per il personale.

L'art. 6 regola, infine, gli adempimenti successivi alla deliberazione di non regolarità del rendiconto.

L'art. 2 delle *"Linee guida"*, allegate alla legge regionale n. 28/2012, dispone, poi, che:

" 1. Il presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliare. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del Gruppo consiliare.

3. Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida."

3. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate, in data 13 febbraio 2023 è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo il rendiconto di esercizio 2022 del Gruppo consiliare del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria *"Tesei Presidente per l'Umbria"*, unitamente alla documentazione contabile giustificativa delle voci di spesa.

3.1. Il Magistrato istruttore, riscontrando carenze e irregolarità nella documentazione

trasmessa, con le note n. 344 del 27 febbraio 2023 e n. 440 dell'8 marzo 2023 ha assegnato al Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria un termine per regolarizzare il rendiconto per errato riporto dei saldi iniziali e, di conseguenza, di quelli finali, nonché relativamente alla specifica delle somme afferenti alle voci "altre entrate" ed "altre spese".

3.2. Il Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione, con le note prot. n. 20230001643 del 2 marzo 2023 e n. 20230001876 del 13 marzo 2023, ha fornito riscontro alle richieste istruttorie.

3.2.1. In particolare, è stato trasmesso il prospetto del rendiconto regolarizzato con riferimento ai saldi iniziali e finali e con la specificazione delle voci "altre entrate" e "altre spese".

4. Conclusivamente, considerato quanto sopra riportato, dalla verifica del rendiconto, della documentazione allegata e degli ulteriori elementi presentati, operata dalla Sezione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 9 e seguenti del decreto-legge n. 174/2012, come convertito dalla legge n. 213/2012 e s.m.i., non sono emerse irregolarità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria

ACCERTA

la regolarità del rendiconto 2022 - XI Legislatura del Gruppo consiliare *Tesei Presidente per l'Umbria* del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria;

DISPONE

- la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria, per il seguito di competenza;

Così deciso nella camera di consiglio del 16 marzo 2023.

Il Magistrato estensore
f.to digitalmente
Prima Ref. Annalaura Leoni

Il Presidente f.f.
f.to digitalmente
Cons. Acheropita Mondera

Depositato il 17 marzo 2023
Il Preposto della Sezione
f.to digitalmente
Dott.ssa Antonella Castellani